

COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA “ANDERSEN”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 10/07/2001

Modifiche apportate con deliberazioni:

C.C. n. 78 del 19/12/2001

C.C. n. 39 del 03/09/2002

C.C. n. 56 del 23/10/2003

C.C. n. 31 del 18/05/2005

Esecutivo il 4.8.2005

Art. 01 - Oggetto del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale di Limena gestisce attraverso una Cooperativa Sociale di tipo A¹ un Centro Infanzia per bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni in conformità alla legge regionale n. 32/90.
2. Il rapporto fra l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa aggiudicataria del servizio è normato da apposita convenzione nei termini previsti dalla suddetta Legge Regionale.
3. Il presente regolamento disciplina l'ammissione al servizio e definisce le modalità di gestione dello stesso.

Art. 02 - Finalità

1. Il Centro Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che risponde alle esigenze delle famiglie, e favorisce l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo, secondo le finalità indicate nella legge regionale n. 32/90.
2. In particolare il servizio concorre alla realizzazione degli obiettivi socio-educativi sottoindicati:
 - a. Fornire una risposta globale ai bisogni propri dell'età di ciascun bambino
 - b. Prevenire e intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
 - c. Garantire la continuità dei rapporti educativi con l'ambiente familiare, la scuola e il territorio;
 - d. Svolgere nella comunità locale funzioni di formazione sulle problematiche della prima infanzia.

Art. 03 - Utenza

1. Il Centro Infanzia ha una capacità ricettiva di n. 30 posti e sono ammessi i bambini fino a sei anni: per la fascia di età dai 36 mesi ai sei anni sono riservati n. cinque posti; bambini inferiori ai 12 mesi (già divezzi) possono essere ammessi solo in caso di comprovata necessità e fino a concorrenza dei posti disponibili.
2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il numero di 30 bambini ammissibili in struttura, può essere aumentato, anche in relazione alla presenza media dei bambini, in misura non superiore al 20%. (art.8 L.R.32/90)
3. E' fatto salvo il prioritario diritto di ammissione dei soggetti in disagio psico-fisico, nonché in riferimento a situazioni di accertato disagio sociale da parte dei Servizi Sociali del Comune.
4. In caso di disponibilità di posti saranno ammessi anche i non residenti, dando priorità a quelli i cui genitori svolgono attività lavorativa nel Comune di Limena.

Art. 04 – Modalità di ammissione

1. La domanda di iscrizione, compilata su apposito modulo, sottoscritta da un genitore ed indirizzata al Sindaco del Comune di Limena, va presentata all'Ufficio Comunale preposto al Centro Infanzia unitamente alla ricevuta del versamento di Euro 30,00 recuperabile con la prima retta mensile.
Nel caso di rinuncia, la quota di iscrizione verrà trattenuta a titolo di rimborso spese organizzative.

¹ Le Cooperative sociali di tipo A hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi. (Rif. L.R. 381/91 "Disciplina delle Cooperative sociali).

L'ammissione è subordinata all'esito favorevole dell'accertamento medico effettuato dal servizio sanitario competente, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 comma 2.

2. Gli inserimenti al Centro Infanzia saranno di norma effettuati nei seguenti periodi Settembre/Novembre; Gennaio/Marzo, su indicazione del Comitato di Gestione, che stabilirà modalità e tempi delle nuove ammissioni, al fine di facilitare l'inserimento del bambino nella vita del Centro Infanzia.

Art. 05 – Criteri di ammissione

La graduatoria delle ammissioni, qualora il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, tenuto conto di quanto disposto dall'art.3 viene formulata dal Comitato di gestione in applicazione dei seguenti criteri generali in ordine di importanza:

Precedenze

- residenza nel Comune di Limena
- soggetto in disagio psico-fisico
- accertato disagio sociale da parte dei servizi sociali
- fratello/sorella già frequentanti

Ulteriori criteri

- orfano di uno o entrambi i genitori
- figlio di genitori separati/divorziati
- genitore con grave infermità documentata
- entrambi i genitori svolgono attività lavorativa
- mancanza di altre persone che accudiscano i bambini
- presenza in famiglia di altri figli minori di 6 anni

A parità di condizioni, deciderà il Comitato di Gestione previa valutazione dei singoli casi, compatibilmente con la disponibilità dei posti nei gruppi omogenei per età.

Allo scopo di assicurare aderenza alle mutevoli situazioni socio-economiche della cittadinanza utente, l'Amministrazione Comunale potrà modificare i criteri suddetti, sentito il Comitato di Gestione.

La graduatoria delle ammissioni sarà riformulata ogni sei mesi per tenere conto di eventuali mutamenti delle condizioni familiari e delle nuove domande di ammissione.

L'avviso di approvazione delle graduatorie degli ammessi e dei non ammessi deve essere esposto all'Albo Pretorio del Comune e al Centro Infanzia.

Art. 06 – Organizzazione Interna

1. Il Centro Infanzia è organizzato in più sezioni in relazione alle diverse fasce d'età dei bambini e prevede un collettivo di 5 (cinque) educatrici su un numero di 30 bambini (capacità ricettiva della struttura): la Coordinatrice interna, tre Educatrici e l'Assistente Responsabile anche del servizio mensa.
2. Il servizio di refezione viene svolto tramite Ditta di catering esterna per lo svolgimento del quale la stessa dovrà osservare tutte le normative in vigore, con particolare riferimento al sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) stabilito con D.L.155/97 in recepimento della direttiva europea 93/43 sull'igiene dei prodotti alimentari.
Il menù terrà conto dei parametri indicati dalle tabelle dietetiche predisposte dal servizio sanitario sulla base dei valori indicati dai LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di energia e nutrienti) elaborati dall'Istituto Nazionale della Nutrizione. I parametri di riferimento citati per la formulazione delle tabelle dietetiche hanno come obiettivo quello di fornire una alimentazione sana, equilibrata, mantenendo tuttavia un rapporto sereno con il cibo e con l'ambiente.
3. La pulizia degli ambienti scolastici è svolta da una ditta esterna.

4. Gli utenti sono coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 07 – Servizio Sanitario

La vigilanza igienico sanitaria dell'asilo nido è affidata al personale sanitario preposto dell'ULSS 16.

Le disposizioni pediatriche generali sono a disposizione dei genitori presso il Centro Infanzia.

Art. 08 – Contributo di frequenza

Il servizio è soggetto al pagamento di un contributo annuale in rette mensili, da effettuare entro il 15 del mese di riferimento, sulla base delle indicazioni fornite dal competente ufficio comunale.

Le rette saranno fissate dall'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento.

Per la determinazione delle rette, si potrà fare riferimento alle condizioni economiche del nucleo familiare valutate applicando il Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate con particolare riferimento al calcolo dell'ISEE;

Ai non residenti verrà applicata la retta nella misura massima stabilita in base alla fascia oraria di frequenza.

L'Ufficio Comunale preposto, in rapporto all'ISEE del nucleo familiare, stabilisce all'atto dell'ammissione la fascia di appartenenza.

Per il primo mese di frequenza la retta sarà calcolata in trentesimi a partire dal giorno dell'inserimento.

Art. 09 – Esclusioni

La Giunta Comunale, su segnalazione dell'Ufficio Comunale preposto al Servizio, decide l'esclusione di bambini, la cui frequenza al Centro Infanzia sia ingiustificatamente irregolare, qualora il numero di posti disponibili non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di ammissione.

Art. 10– Orario di apertura e frequenza

1. L'apertura del Centro Infanzia decorre dal mese di Settembre al mese di Luglio di ogni anno.

Il Centro Infanzia rimarrà chiuso esclusivamente durante le festività Natalizie e Pasquali in riferimento al calendario scolastico stabilito dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Il Centro Infanzia funziona dal Lunedì al Venerdì con le seguenti fasce orarie:

7.30 – 13.00 (tempo parziale)

7.30 – 16.00 (tempo pieno)

7.30 – 18.00 (tempo prolungato)

Eventuali modifiche al suddetto orario di apertura sono decise esclusivamente dall'Amministrazione Comunale sentito il Comitato di Gestione.

L'Amministrazione può altresì decidere la chiusura straordinaria del Centro Infanzia in caso di: pulizie straordinarie, disinfezioni, adeguamento materiale, manutenzioni varie, che in altri periodi non potrebbero essere eseguite.

2. Il regime di riduzione delle rette di frequenza del Centro Infanzia a beneficio dei bambini assenti e dei fratelli contemporaneamente utenti è il seguente:

- a) Nel caso di assenze per malattia superiori a 20 giorni continui di calendario, anche a cavallo dei due mesi, con esclusione del sabato e della domenica se coincidenti con il periodo iniziale o finale, sarà applicata una riduzione del 50% della retta.

Tale riduzione, con effetto retroattivo, sarà calcolata in trentesimi della retta mensile.

La riduzione non si applica ai periodi di chiusura del Centro Infanzia per ferie estive, per la pausa natalizia o pasquale e per i ponti festivi, se coincidenti con il periodo iniziale o finale della malattia.

La riduzione per contro si applica limitatamente ai periodi di chiusura del Centro Infanzia per la pausa pasquale o per i ponti festivi, se ricompresi nell'arco dei 20 giorni di assenza per malattia.

3. Nel caso di fratelli contemporaneamente utenti sarà applicata una riduzione del 30% sulla retta del secondo entrato, che sarà immediatamente revocata all'atto delle dimissioni dall'asilo di uno dei due.

Art. 10 bis – Dimissioni

Le dimissioni volontarie del bambino dal Centro dovranno essere comunicate almeno con quindici giorni di anticipo; nel caso detto termine non venisse rispettato, dovrà essere comunque pagata la somma forfettaria di € 100,00.

Art. 10 ter – Utilizzo del Centro Infanzia

Il Centro Infanzia potrà essere utilizzato in orario pomeridiano anche per altre forme di accoglienza, da concordare con la Cooperativa che gestisce il servizio.

Art. 11– Comitato di Gestione

Il Centro Infanzia è amministrato dal Comune che si avvale per il funzionamento dello stesso da un apposito Comitato di Gestione composto da:

- a. n. 2 rappresentanti dei genitori utenti
- b. n. 1 rappresentante del personale insegnante
- c. la coordinatrice interna
- d. la responsabile minori della Cooperativa
- e. il funzionario Comunale preposto al Servizio

La coordinatrice interna, la Responsabile minori della Cooperativa e il funzionario Comunale sono membri di diritto.

I genitori ed il personale eleggono i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione a scrutinio segreto sulla base di un'unica lista per ciascuna componente comprendente tutti gli elettori.

Ciascun elettore può votare n. 2 (due) nominativi.

Le votazioni avverranno entro il mese di Settembre dell'anno di scadenza delle cariche e si effettueranno nell'arco di una giornata dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Hanno diritto di voto entrambi i genitori. Non è ammesso il voto per delega.

Nel caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Ciascun membro è rieleggibile.

Il Comitato di Gestione così composto dura in carica 2 (due) anni. I membri del Comitato di Gestione decadono qualora rimangano assenti ingiustificati dalle riunioni per tre volte consecutive.

La sostituzione dei genitori e del personale avviene mediante la surroga con il primo dei non eletti.

Le funzioni di Presidente vengono svolte da uno dei genitori eletti, il quale provvederà, nella prima riunione utile, a nominare il segretario tra i componenti del Comitato.

Il Comitato di Gestione si riunisce di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Alle riunioni potranno essere invitate persone esterne di altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private, che possano risultare utili ai lavori del Comitato.

Le decisioni del Comitato di Gestione hanno valore di indirizzo per l'Amministrazione Comunale ed i relativi verbali potranno costituire documentazione nel caso di contestazioni.

Art. 12 – Competenze del Comitato di Gestione

Spetta al Comitato di Gestione:

- a) promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione del Centro Infanzia;
- b) collaborare alla definizione dei programmi educativi;
- c) formulare la graduatoria di ammissione al Centro Infanzia e rinnovarla semestralmente, secondo quanto previsto all'art. 5;
- d) vigilare sull'andamento generale del Centro Infanzia, prendendo in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami inerenti al funzionamento, per il miglioramento qualitativo del servizio;
- e) mantenere e promuovere i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio (Associazioni locali, scuole, ULSS, parrocchia ecc.)
- f) Promuovere la diffusione dell'informazione sull'educazione e sull'assistenza all'Infanzia;
- g) Determinare gli orari durante i quali i genitori possono incontrarsi con le educatrici;
- h) Vigilare sul servizio di refezione scolastica. Tale attività sarà svolta in stretta collaborazione con l'ufficio ULSS competente.

Art. 13– Forme di partecipazione

L'Assemblea dei Genitori dei bambini e delle bambine che frequentano il Centro Infanzia, negli anni in cui decorre l'elezione dei genitori rappresentanti in seno al comitato di gestione, come previsto dal precedente art. 11 del presente regolamento, deve essere convocata entro il mese di Settembre.

L'Assemblea suddetta, può inoltre essere convocata dal Comitato di Gestione con lo scopo di garantire la circolazione delle informazioni e di acquisire informazioni e suggerimenti per l'elaborazione di progetti di lavoro ed iniziative.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 in data 23 ottobre 2003 entra in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione successivi alla esecutività della delibera.